



***CITTA' DI PISTICCI***

(Provincia di Matera)

**COMMERCIO AL DETTAGLIO SU  
AREE PRIVATE**

**CRITERI PER IL RILASCIO  
AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI  
INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

*(Art. 8 D.Lgs. n. 114/98 ed art. 19 L.R. n. 19/99)*

Approvato con deliberazione Consiliare nr. 13 del 27 febbraio 2002  
Integrato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 222 del 7 dicembre 2006

## INDICE

1	– FINALITÀ ED OBIETTIVI .....	3
2	– CLASSIFICAZIONE ESERCIZI .....	5
3	– TRASFERIMENTO DI SEDE .....	6
4	– CONCENTRAZIONE ED ACCORPAMENTO .....	7
5	– AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA .....	8
6	– VARIAZIONE MERCEOLOGICA .....	9
7	– NUOVE APERTURE .....	10
8	– DOMANDE CONCORRENTI .....	12
9	– TERMINI PER L'ESAME DELLE DOMANDE .....	13
10	– VALIDITA' DEI CRITERI .....	14
11	– ENTRTA IN VIGORE .....	15

# **1 - FINALITÀ ED OBIETTIVI**

## **1.1**

L'individuazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali inerenti le medie strutture di vendita coerentemente con le disposizioni regionali, persegue i seguenti obiettivi:

- a) modernizzazione del sistema distributivo locale;
- b) equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita in armonia con le caratteristiche peculiari di ogni singola parte del territorio comunale;
- c) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;
- d) riduzione dei fenomeni di evasione di consumo e potenziamento del "potere di attrazione" della rete distributiva comunale;
- e) mantenimento di una struttura territoriale e distributiva di tipo policentrico;
- f) garanzia di concorrenzialità tra le differenti forme e tipologie di vendita;
- g) salvaguardia delle peculiarità ambientali e dell'accessibilità delle aree urbane centrali;
- h) presenza equilibrata delle diverse forme distributive;
- i) tutela delle piccole e medie imprese commerciali, in quanto settore portante dell'economia locale;
- j) compatibilità tra i servizi commerciali ed altre funzioni territoriali quali viabilità, trasporto pubblico e arredo urbano;
- k) integrazione del commercio su aree private con quello su aree pubbliche.

## **1.2**

Nel periodo di validità dei presenti criteri le autorizzazioni per le nuove aperture di medie strutture di vendita del settore alimentare o misto, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico vigente, saranno rilasciate in stretta correlazione con le strutture già esistenti nel territorio comunale ed autorizzate ai sensi della Legge n. 426/71. Nessuna nuova apertura del settore alimentare o misto disgiunta da esercizi preesistenti sarà autorizzata in quanto le indagini urbanistiche e dei consumi effettuate in sede di redazione del piano ex legge n. 426/71 (anno 1997), hanno evidenziato una rete di vendita satura relativamente alle ex Tabelle Merceologiche ora raggruppate nel settore alimentare. A dette indagini si rimanda per le valutazioni sull'argomento.

### 1.3

Durante il periodo di vigenza dei presenti criteri le autorizzazioni per le nuove aperture di medie strutture di vendita del settore non alimentare, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico vigente, saranno rilasciate in numero massimo di una per ogni zona nella quale è specificatamente previsto l'insediamento e nel rispetto dei limiti dimensionali di previsione del predetto strumento urbanistico. Il limite della suddetta previsione è giustificato dalla necessità di mantenere un equilibrato rapporto con le strutture esistenti e dalla impossibilità di stabilire una obiettiva interconnessione tra "numero di nuove autorizzazioni", "superficie di vendita" ed "elevata varietà delle tipologie dei prodotti del settore merceologico non alimentare.

## 2 – CLASSIFICAZIONE ESERCIZI

### 2.1

Le norme relative alle medie strutture di vendita fanno riferimento alle seguenti classi dimensionali:

- A Medie strutture inferiori alimentari o miste con superficie di vendita superiore a 250 mq. ed inferiore a 1.500 mq. (superiore a 150 mq. e fino a 800 mq. nella prima fase di applicazione della L.R. n. 19/99);
- B Medie strutture superiori alimentari o miste con superficie di vendita superiore a 1.500 mq. ed inferiore a 2.500 mq. (superiore a 800 mq. e fino a 1.500 mq. nella prima fase di applicazione della L.R. n. 19/99);
- D1 Medie strutture inferiori non alimentari con superficie di vendita superiore a 250 mq. ed inferiore a 1.500 mq. (superiore a 150 mq. e fino a 800 mq. nella prima fase di applicazione della L.R. n. 19/99);
- D2 Medie strutture superiori non alimentari con superficie di vendita superiore a 1.500 mq. ed inferiore a 2.500 mq. (superiore a 800 mq. e fino a 1.500 mq. nella prima fase di applicazione della L.R. n. 19/99);
- D4 (Centro Commerciale) Medie e grandi strutture non alimentari, di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/99 con superficie di vendita superiore a 250 mq. (superiore a mq. 150 nella prima fase di applicazione della L.R. n. 19/99);
- D5 (Centro Commerciale) Medie e grandi strutture alimentari o miste, di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/99 con superficie di vendita superiore a 250 mq. (superiore a mq. 150 nella prima fase di applicazione della L.R. n. 19/99).

### **3 – TRASFERIMENTO DI SEDE**

#### **3.1**

Il trasferimento di sede di una media struttura con superficie di vendita compresa entro mq. 800, è sempre consentito su tutto il territorio comunale a condizione che nella zona di nuovo insediamento, in base allo strumento urbanistico generale, sia ritenuta ammissibile e idonea la localizzazione di medie strutture di vendita appartenenti allo stesso settore merceologico.

#### **3.2**

Il trasferimento di sede di una media struttura con superficie di vendita superiore a mq. 800 è consentito qualora nella zona di nuovo insediamento, in base allo strumento urbanistico generale, sia specificamente prevista la localizzazione di medie strutture di vendita appartenenti allo stesso settore merceologico ed alla classe dimensionale dell'esercizio oggetto di trasferimento (superficie oltre 800 mq. e non superiore a 1500 mq. nei primi tre anni di applicazione della Legge Regionale n. 19/99, superficie oltre 1500 mq. e non superiore a 2500 mq. successivamente).

#### **3.3**

La compatibilità rispetto alle specifiche destinazioni urbanistiche di cui ai precedenti commi, va accertata con riferimento allo strumento urbanistico vigente o aggiornato così come previsto dalle norme vigenti in materia.

#### **3.4**

Il trasferimento dell'esercizio deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti di cui al vigente strumento urbanistico.

## **4 – CONCENTRAZIONE ED ACCORPAMENTO**

### **4.1**

Qualora vengano salvaguardati i livelli occupazionali con l'impegno, anche a seguito di apposito accordo così come previsto nell'art. 49 della L.R. n.19/99, al reimpiego degli addetti degli esercizi concentrati o accorpati, è sempre rilasciata:

- a) L'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vendita operanti in questo Comune ed autorizzati ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo; la superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati od accorpati e, comunque, non potrà essere superiore a mq. 1500;
- b) L'autorizzazione ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione od accorpamento di esercizi di vendita operanti in questo Comune ed autorizzati ai sensi dell'art. 24 della Legge n.426/71 per la vendita di generi di largo e generale consumo; la superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati od accorpati e delle superfici delle medie strutture accorpate aumentate del 20 %, ma non potrà essere superiore a 1500 mq. Detto ampliamento di superficie non comporta variazione al settore merceologico.

### **4.2**

Il rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui al precedente comma 4.1, comporta la revoca dei titoli autorizzatori dei preesistenti esercizi.

### **4.3**

Quanto previsto nei precedenti commi è consentito anche nella ipotesi di centro commerciale.

## **5 – AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA**

### **5.1**

Costituisce atto dovuto, fatto salvo il rispetto dei requisiti di carattere urbanistico, il rilascio di autorizzazione all'aumento della superficie di vendita di una media struttura fino ad un massimo del 20% della superficie originaria, per una sola volta ed entro i limiti consentiti per le medie strutture per le rispettive zone di localizzazione.

### **5.2**

L'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura mediante concentrazione o accorpamento è altresì consentita nei casi previsti dal precedente punto 4 dei presenti criteri.

### **5.3**

L'ampliamento delle superficie di vendita di una media struttura entro il limite della classe dimensionale di appartenenza, è consentito purchè siano rispettate le specifiche destinazioni ed i requisiti urbanistici di zona.

### **5.4**

Quanto previsto nei precedenti commi è consentito anche nella ipotesi di centro commerciale.

## **6 – VARIAZIONE MERCEOLOGICA**

### **6.1**

Il mutamento dei settori merceologici o l'estensione a nuovo settore merceologico sono comparati a nuove aperture e sono consentiti, per strutture con superficie di vendita fino a mq. 800, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art.5 del D. Lgs. n.114/98, delle previsioni e dei requisiti urbanistici vigenti, secondo quanto sancito nei presenti criteri.

### **6.2**

Il mutamento dei settori merceologici o l'estensione a nuovo settore merceologico, qualora riguardino medie strutture con superficie di vendita superiore a 800 mq. (e fino a mq.1500 nei primi tre anni di applicazione della L.R. n. 19/99 o fino a 2500 mq. successivamente), sono consentite a condizione che, nella zona di insediamento, in base allo strumento urbanistico generale, sia specificamente prevista la localizzazione di medie strutture di vendita appartenenti allo stesso settore merceologico richiesto ed alla classe dimensionale dell'esercizio oggetto di variazione merceologica.

Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al necessario rispetto dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art.5 del D. Lgs. n.114/98, così come delle previsioni e dei requisiti urbanistici vigenti e del contingente numerico stabilito nei presenti criteri.

## **7 – NUOVE APERTURE**

### **7.1**

Costituisce atto dovuto l'apertura di una media struttura qualora sia richiesto con le modalità di cui al punto 4.1 – lettera a) dei presenti criteri.

### **7.2**

L'apertura di una nuova media struttura di vendita appartenente al settore merceologico alimentare o misto, fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 7.1, è consentito esclusivamente nel caso di conferimento di superficie di vendita di una media struttura appartenente allo stesso settore merceologico ed alla stessa classe dimensionale della nuova struttura da attivare con possibile ampliamento fino ai limiti dimensionali previsti nella zona di insediamento, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dal vigente strumento urbanistico.

### **7.3**

L'apertura di una nuova media struttura di vendita appartenente al settore merceologico non alimentare, fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 7.1, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

- conferimento di superficie di vendita di una media struttura appartenente allo stesso settore merceologico ed alla stessa classe dimensionale della nuova struttura da attivare con possibile ampliamento fino ai limiti dimensionali previsti nella zona di insediamento, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dal vigente strumento urbanistico;
- apertura di nuove medie strutture in un numero massimo di una per ogni zona del P.R.G. nella quale è previsto l'insediamento di medie strutture, nei limiti dimensionali della rispettiva previsione urbanistica e nel rispetto dei requisiti così come previsti dello stesso strumento urbanistico vigente.

### **7.4**

Le previsioni di cui ai precedenti commi sono valide ed efficaci durante il periodo di validità dei presenti criteri e si applicano anche nella ipotesi di centro commerciale.

## 7.5

Costituisce atto dovuto il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di una media struttura di vendita in un esercizio localizzato lungo le fasce di rispetto stradale al di fuori del perimetro urbano di Pisticci e Marconia, richiesta da impresa titolare di attività di vendita autorizzata, per lo stesso locale, ai sensi dell'art. 24 della Legge nr. 426/71.

L'autorizzazione amministrativa è rilasciata, in deroga a quanto previsto dall'art. 18 delle vigenti norme sul procedimento, approvate con deliberazione consiliare nr. 12 del 27 febbraio 2002, nel rispetto degli standard di parcheggi pertinenziali, così come stabiliti dall'art. 43-bis della N.T.A. del vigente P.R.G. e delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti in materia.

E' considerata all'interno della fascia di rispetto stradale, l'attività commerciale la cui superficie di vendita ricade per almeno 1/3 all'interno della stessa fascia di rispetto.

La variazione o l'estensione del settore merceologico, fatto salvo il rispetto dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. nr. 114/98, è consentita esclusivamente nel caso di conferimento di superficie di vendita di una media struttura appartenente allo stesso settore merceologico oggetto della variazione o dell'estensione ed alla stessa classe dimensionale.

## **8 – DOMANDE CONCORRENTI**

### **8.1**

In caso di domande concorrenti l'ordine di esame delle stesse nel rispetto di quanto disposto del comma 5° dell'art. 19 della L.R. n. 19/99, è il seguente:

1. concentrazione o accorpamenti di preesistenti medie strutture di vendita in esercizio nel Comune da almeno 3 (tre) anni e con l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il relativo personale dipendente, sulla base del numero maggiore di personale reimpiegato e maggior superficie concentrata o accorpata;
2. trasferimento;
3. ampliamento;
4. nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio regolarmente riconosciuto, previsto dal comma 9 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98;
5. nuova apertura.

## **9 – TERMINI PER L'ESAME DELLE DOMANDE**

### **9.1**

Tutte le domande inerenti l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento di superficie di vendita, la concentrazione o l'accorpamento e quant'altro previsto nei presenti criteri, sono esaminate dallo Sportello Unico per le Attività Produttive o, qualora non fosse stato ancora istituito, dal Servizio Attività Produttive, entro il termine massimo di giorni (60) sessanta dalla data di presentazione. Entro tale termine le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato provvedimento di diniego.

## **10 – VALIDITA' DEI CRITERI**

### **10.1**

I presenti criteri hanno validità per anni 3 (tre) dalla data di approvazione.

L'aggiornamento degli stessi avverrà in seguito a verifica degli standard di servizio espressi dalla rete distributiva comunale.

Gli stessi conservano, comunque, validità fino alla approvazione degli atti per la loro revisione.

## **11 – ENTRTA IN VIGORE**

### **11.1**

I presenti criteri, composti da nr. 11 punti, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.